

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Note difensive autorizzate per

**avv. prof. Riccardo Fercia**, nato a Cagliari il 14 gennaio 1972, ivi res.te in via XXVIII Febbraio, n. 2, codice fiscale FRCRCR72A14B354W, rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.

CONTROINTERESSATO

contro

**dott.ssa Alessandra Todde**, codice fiscale TDDL5N69B46F979B, rapp.ta e difesa dagli avvocati Benedetto Ballero, Priamo Siotto, Giuseppe Macciotta e Stefano Ballero

RICORRENTE

nei confronti di

**Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Cagliari**, codice fiscale 80008700926, in persona del Presidente in carica, rappresentato sino a sostituzione del difensore revocato, ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., dall'avv. prof. Riccardo Fercia

RESISTENTE

nonché di

**Ministero della Giustizia** in persona del Ministro in carica, codice fiscale 80184430587, rapp.to e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, costituita 2 maggio 2025

INTIMATO

Nel proprio interesse, questo difensore deposita le seguenti *note difensive* – di cui preliminarmente indica, qui di seguito, il sommario – comprensive di *congedo* e *conclusioni*.

**1. Una sentenza della Suprema Corte non massimata, ma dirimente – 2. Le logomachie della ricorrente e dei suoi innumerevoli difensori sul fantasma della decadenza: come ai tē dal Cappellaio Matto – 3. Segue. Il regime dell'incompetenza relativa e le sue ricadute sostanziali e processuali – 4. Diritto fondamentale ai pubblici uffici e legittimazione all'intervento – 5. Ritualità degli atti depositati dal Collegio di Garanzia ed avvalimento di essi da parte dell'interveniente adesivo autonomo *ad opponendum*.**

1. Esaminiamo innanzitutto il principio di diritto dettato da un'importante sentenza di legittimità, che, unitamente alle ormai ben note decisioni n. 387 del 1996 della Consulta e n. 16781 del 2021 della Cassazione penale, sorregge la deliberazione collegiale del 20 dicembre 2024.

Si tratta di una sentenza – difficile da reperire perché non massimata – della II sezione civile della Cassazione, la n. 9587 del 13 aprile 2017 (doc. 1), autorevolmente presieduta da Stefano

Petitti, oggi Giudice costituzionale, che offriamo in comunicazione insieme con la pronuncia di merito confermata (App. Genova, 10 giugno 2013, n. 758, rilasciataci oscurata dalla Cancelleria: doc. 2), così da consentire l'opportunità di un esame congiunto.

Il caso concerneva la campagna elettorale di un candidato alle politiche del 9-10 aprile 2006. Questi aveva inviato al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'appello di Genova una dichiarazione – non conforme a quanto sancito dall'art. 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, ed articolata in più documenti come quella della ricorrente – con cui aveva provveduto «*soltanto alla presentazione di un conteggio informale dei contributi ricevuti e delle spese sostenute, privo dell'estratto del conto corrente bancario*».

Dunque la dichiarazione 'materialmente' esisteva, ma l'inesistenza del rendiconto controfirmato dal mandatario elettorale, e corredato degli estratti del conto corrente dedicato, rendeva nondimeno oggettivamente impossibile il controllo delle entrate e delle spese della campagna elettorale: a questo punto, il candidato si era difeso con la stessa iniziativa della ricorrente, sostenendo – anch'egli in insanabile contraddizione logica con l'inutile conteggio informale prodotto, da cui risultavano pur sempre 'contributi e spese' – di aver attestato «*di non aver sostenuto alcuna spesa, né ricevuto alcun contributo*», rifugiandosi per questa via nella trincea della dichiarazione semplificata, che peraltro postula tutt'altri requisiti.

Il fatto è identico a quello che ci occupa, giacché controparte ha reso, come è stato (anche a lei) esplicitamente contestato, una dichiarazione non conforme al precetto di cui all'art. 7, comma 6, in quanto corredata non già del 'proprio' rendiconto, ma di quello di un terzo per di più del tutto estraneo alla competizione elettorale, dato che ha allegato, come ormai è pacifico, quello del Comitato, che non ha avuto contatti con il corpo elettorale non essendo riconducibile né ad un candidato, né alla formazione politica nella cui lista era candidata.

Rileggiamo adesso, inserendo alcune enfasi, la nostra contestazione alla dott.ssa Todde.

«*La candidata alla carica di presidente ha inviato via pec **i moduli** di dichiarazione di spesa e rendiconto pubblicati nel sito della Segreteria del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale predisposti per le spese sostenute dai singoli candidati in cui la medesima ha dichiarato, in relazione alla campagna elettorale, “di aver sostenuto spese, come da rendiconto allegato, per complessivi Euro 90.629,98” e di “aver ricevuto contributi e/o servizi, come da dichiarazione allegata, per Euro 90.670,01”; i detti moduli risultano firmati solo dalla predetta e, agli stessi, la medesima ha allegato un rendiconto di spese elettorali e di fonti di finanziamento che appaiono sostenuti da un comitato denominato “Comitato Elettorale del M5S per l'elezione*

*del Presidente della Regione Sardegna” che, come dal lettera di accompagnamento, risulta esser stato inviato alla Corte dei conti quale rendiconto delle spese elettorali del movimento/partito. Tale modalità non consente di chiarire se le spese indicate nei documenti depositati afferiscano alle spese della singola candidata alla carica di Presidente o alla campagna elettorale dei candidati alla carica di Consigliere sostenuti dal Movimento».*

La contestazione – che, *sub specie facti*, fa piena prova sino a querela di falso – ci pare francamente inequivocabile: il Collegio di Garanzia ha contestato ammissibilità (in chiave costitutiva) e rilevanza *a)* di una dichiarazione non controfirmata dal mandatario elettorale e *b)* la produzione di un rendiconto altrui, che di per sé rende ovviamente impossibile ricostruirne le entrate e le spese individuali; impossibilità che poi abbiamo visto *ex post* confermata, se mai ve ne fosse stato bisogno, anche dal referto della Corte dei conti, pubblicato il 24 febbraio 2025 (doc. 15 del fascicolo del Collegio di Garanzia), dove si leggono le dichiarazioni ‘confessorie’ del sen. Licheri, il quale ha candidamente ammesso davanti al Giudice contabile come il Comitato sia intervenuto *«a favore non solo della candidata presidente, ma di tutti i candidati della lista Movimento 5 stelle e dell’intera coalizione»*.

Siamo così in grado di riprendere l’esame del principio di diritto configurato dalla Cassazione muovendo dal fatto storico accertato dalla Corte d’appello di Genova.

In pratica, il candidato era stato sanzionato *«per aver omissso di depositare, nonostante la diffida, la documentazione L. n. 515 del 1993, ex art. 7, comma 6, costituita dal rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute, con relativo estratto del conto corrente»*.

La sentenza di merito *«ha affermato che il termine di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 14 commi 3 e 4, invocato dall’opponente, si riferisce all’ipotesi in cui il Collegio elettorale abbia ricevuto la dichiarazione e d il rendiconto di cui all’art. 7 e ne contesti la regolarità, e non anche alla diversa fattispecie, corrispondente al caso in esame, in cui il Collegio non abbia ricevuto la documentazione»*, non senza precisare che *«nel caso di mancata ricezione della documentazione neppure si potrebbe determinare il dies a quo da cui far decorrere il termine di 180 gg. per la contestazione, ancorato dalla norma al momento della su menzionata ricezione»*.

La Cassazione la conferma, giacché *sub specie iuris* ha esattamente ritenuto *«l’applicabilità al caso di specie del disposto di cui all’art. 15 commi 5 e 8 sul rilievo, che costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che non è stato in ogni caso specificamente contestato, che l’odierno ricorrente aveva omissso di depositare il rendiconto previsto dalla*

*L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 6, con la relativa documentazione giustificativa. Da qui la conseguenza che non è applicabile al caso di specie la normativa invocata dall'odierno ricorrente (art. 14, commi 3 e 4), che presuppone la trasmissione al Collegio elettorale della dichiarazione e dei rendiconti da parte dell'interessato.*

*L'art. 14 comma 3, infatti, stabilisce che la dichiarazione ed i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità entro 180 gg. dalla ricezione, evento che integra il dies a quo da cui decorre il su menzionato termine di 180 gg..*

*Nel caso, dunque, in cui, come nella fattispecie in esame, il rendiconto, l'indicazione dei contributi ricevuti e gli estratti dei conti correnti utilizzati non vengano trasmessi, **non si configura la fattispecie di cui all'art. 14 ma quella, diversa, correttamente ritenuta applicabile dalla Corte, di cui all'art. 15, commi 5 e 8***» (enfasi nostre).

Può dunque trarsi da questo insegnamento il principio di diritto applicabile al caso oggetto di questa causa: non trasmettere nulla è, sul piano della contestazione e della sanzione, lo stesso che trasmettere 'carte in libertà', obiettivamente inutili per lo scopo da raggiungersi.

E quindi, rendere la dichiarazione 'senza allegare il proprio rendiconto' equivale a rendere la dichiarazione 'allegandone uno altrui', cioè quello di un soggetto totalmente ignoto al corpo elettorale, non essendo – lo ribadiamo – il Comitato, come si è dimostrato e, soprattutto, come anche il Pubblico Ministero riconosce, né un candidato né il partito di lista, ma il soggetto cui si deve, come risulta dagli atti di causa, il finanziamento della campagna elettorale della ricorrente, di tutti i candidati del 'partito' e finanche di tutta la coalizione, con la conseguente impossibilità oggettiva ed assoluta di ricostruire entrate e spese individuali di quest'ultima.

La *ratio legis* è il raggiungimento dello scopo: se ciò è impossibile, la dichiarazione, sia essa 'materialmente' o 'giuridicamente' inesistente, si espone alla sanzione *ex art. 15, commi 5 e 8*.

La contestazione mossa dal Collegio di Garanzia di Genova è *ictu oculi* la stessa mossa alla dott.ssa Todde dal Collegio cagliaritano: è la violazione dell'art. 7, comma 6 (la prima che si legge a p. 2 dell'ordinanza impugnata, di cui abbiamo trascritto il testo, per noi solare).

Anche la sanzione applicata è, ovviamente, la stessa, cioè quella di cui all'art. 15, commi 5 e 8, giacché si tratta di una fattispecie che imponeva all'Autorità di trasmettere gli atti alla camera rappresentativa di appartenenza ai fini dell'adozione della pronuncia di decadenza: riteniamo allora che il Tribunale possa limitarsi, per economia processuale, ad una decisione sintetica che richiami semplicemente questa sentenza della Cassazione civile, tratteggiandone ovviamente la connessione con quella della Cassazione penale n. 16781 del 2021, non senza

evidenziare come queste decisioni dimostrino quanto lontana sia la cultura della giurisdizione, di cui l'ordito motivazionale della Suprema Corte è intriso, dalla lotta politica.

Una nuova metafora, dopo quella degli autobus, ci aiuterà però, se mai sussistessero ancora dubbi indotti dalle avverse argomentazioni, a tratteggiare ancor meglio la fattispecie.

Un imprenditore è sottoposto a verifica fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, coadiuvata dai militari della Guardia di Finanza, che gli richiedono l'esibizione dei libri contabili: egli offre, però, in comunicazione la contabilità di un altro imprenditore.

Secondo controparte, quale può mai essere la risposta degli Ufficiali dell'Arma?

Essa ci pare scontata: il contribuente non ha alcun valido argomento per giustificarsi, giacché deve esibire i 'suoi' libri contabili, e non quelli 'di un altro', esponendosi altrimenti, come noto, ad un accertamento induttivo puro (o extracontabile che dir si voglia), che consegue appunto all'impossibilità di ricostruire i redditi d'impresa.

Ecco, la dott.ssa Todde impugna oggi l'ordinanza-ingiunzione del Collegio di Garanzia esattamente come il nostro imprenditore impugnerebbe davanti alla Commissione tributaria il sacrosanto accertamento induttivo dell'Agenzia delle Entrate.

In altre parole, neppure lei ha validi argomenti per prendere posizione sulla contestazione poc'anzi trascritta: non a caso, dopo la limpida illustrazione di essa che si legge nella comparsa di risposta del Collegio di Garanzia, resasi necessaria per smontare punto per punto una ricostruzione incompatibile innanzitutto con il testo dell'ordinanza-ingiunzione, dichiara di 'non voler accettare il contraddittorio', come se qualcuno 'cambiasse le carte in tavola', che invece sono invariabilmente le stesse consegnate alle pagine 2 e 5 di essa.

Più ampiamente, ci richiamiamo al capo III delle difese rappresentate nella conclusionale del Collegio di Garanzia, da intendersi anche qui, nel nostro interesse, interamente riportate e trascritte, in ordine al singolare tentativo dei difensori della ricorrente di 'tagliare' una frase dalla motivazione a p. 5 dell'ordinanza impugnata.

E ci limitiamo a ribadire, al riguardo, come in motivazione il Collegio di Garanzia semplicemente intendesse chiarire che la regolarizzazione dopo diffida, prevista dall'art. 15, comma 8, della legge n. 515, concerne all'evidenza solo il mancato deposito in senso 'materiale': certamente non intendeva statuire, quasi che l'estensore non sia in grado di gestire la logica delle proprie proposizioni, l'insussistenza di una violazione considerata, al contrario, senza dubbio integrata, tanto da esser posta alla base della determinazione della sanzione pecuniaria in applicazione della regola del cumulo giuridico di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981.

Quanto appena rilevato in ordine alla motivazione dell'ordinanza, così come della formulazione della prima contestazione, ci pare di un nitore solare.

E proprio perché ha trasmesso al Consiglio regionale e quindi non provvede sulla decadenza, va da sé che il Collegio di Garanzia, esattamente come aveva fatto il Collegio genovese, a tal fine non doveva né poteva qualificare in diritto la fattispecie: è la legge a determinare il riparto di competenza tra i collegi di garanzia elettorale e la camera rappresentativa di appartenenza dei candidati, ed è dunque solo la legge, e non l'ordinanza, a vincolare quest'ultima a deliberare, nel rispetto del principio di legalità amministrativa, quando il provvedimento sanzionatorio in senso stretto divenga inoppugnabile.

Anche qui una metafora ci sarà d'aiuto.

Il pubblico ufficiale che trasmetta una comunicazione di notizia di reato al Pubblico Ministero deve forse qualificare in diritto i titoli di reato ipotizzabili?

Certamente no: ciò rientra nell'ufficio del Pubblico Ministero.

Nel caso di specie, il Collegio di Garanzia ha trasmesso al Presidente del Consiglio regionale il proprio atto, in quanto accerta sei violazioni: la loro sussunzione nelle tre figure di cui all'art. 15, commi 7-10, della legge n. 515 del 1993 spetta solo al Consiglio regionale.

V'è, infine, un aspetto su cui ci preme, in conclusione, spendere qualche parola.

Con riferimento, infatti, alla deduzione della ricorrente secondo la quale il Collegio di Garanzia avrebbe archiviato *de plano* le dichiarazioni semplificate di tanti candidati, e non anche la sua, come se ci fosse chissà quale complotto, è agevole replicare che, una volta abbiamo costoro attestato di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal proprio partito di lista, l'archiviazione era senza dubbio doverosa.

Nel caso della ricorrente, invece, risulta *per tabulas* una prima dichiarazione che attesta contributi e spese (doc. 38 del fascicolo del Collegio di Garanzia), ma il rendiconto non è il 'suo', dato che è quello del Comitato (doc. 37 del fascicolo del Collegio di Garanzia); ed una seconda dichiarazione antitetica (doc. 39 del fascicolo del Collegio di Garanzia), che segue sì il modello della dichiarazione semplificata, ma che l'*Authority* non avrebbe potuto considerare ai fini di un provvedimento di archiviazione non essendo possibile equiparare, come anche il Pubblico Ministero chiarisce a tutte lettere, il Comitato elettorale al Movimento 5 Stelle.

Ed è qui, appunto, che s'annida l'inquietante problema che sorge da tale infelice allegazione.

Ove, infatti, emergesse ora, con riferimento a siffatte archiviazioni, che il 'partito della cui lista il candidato ha fatto parte' evocato dai dichiaranti non sia in realtà 'partito', ma 'altro sog-

getto', come ad esempio il Comitato, allora l'Autorità – che ha conosciuto le dichiarazioni del sen. Licheri solo il 24 febbraio 2025, vale a dire quando è stato pubblicato il referto della Corte dei conti – sarebbe stata ingannata da autocertificazioni mendaci, che implicherebbero l'incriminazione per il delitto previsto e punito dall'art. 483 cod. pen., non senza evidenziare come, a fronte dell'*immutatio veri*, l'ordinamento reagisca con la sua ineludibile espulsione dal circuito giuridico, prevista dall'art. 537 cod. proc. pen., il che spiega perfettamente la chiara rilevanza sistematica della decadenza, intesa come sanzione ripristinatoria, di cui all'art. 15, commi 7-10, della legge n. 515.

Proprio questo aspetto – la rilevanza sistematica del falso – induce, infatti, ad approfondire le deduzioni del Collegio di Garanzia che si leggono a p. 33 della sua comparsa di risposta, giacché l'applicazione del principio di diritto dettato dalla Cassazione nella sentenza che esaminiamo in questo capo si comprende appieno proprio all'interno del 'prisma' del falso.

L'autocertificazione della ricorrente del 15 giugno 2024 si espone, come abbiamo visto, alla stessa contestazione mossa dal Collegio di Garanzia di Genova al candidato che aveva reso 'dichiarazioni e conteggi in libertà', da cui non era possibile ricostruire il quadro finanziario: la violazione è quella dell'art. 7, comma 6; la sanzione è quella dell'art. 15, commi 5 e 8.

La posizione della ricorrente, come abbiamo visto, è la stessa di quel candidato.

E ciò perché – come si legge puntualmente a p. 5 dell'ordinanza – siffatti vizi costitutivi non possono ritenersi superati con la produzione di una seconda autocertificazione antinomica rispetto alla prima (sicché una delle due è, per logica, mendace), tanto più ove si consideri che anch'essa è oggettivamente inidonea a raggiungere lo scopo in quanto riferisce contributi e spese al partito di lista, quando in realtà ben sappiamo – sia perché è la ricorrente stessa a dircelo, sia perché risulta *per tabulas*, sia perché il Pubblico Ministero sul punto concorda con noi – come tali risorse siano in realtà imputate ad un rendiconto altrui, sommerso dal *mare magnum* del finanziamento all'intera coalizione, che preclude trasversalmente al 'complesso bipolare' delle due autocertificazioni agli atti di configurarsi come dichiarazioni giuridicamente esistenti.

2. Chiedersi per quale arcana ragione un'Autorità che trasmette ad altra Autorità, di cui riconosce espressamente la competenza, avrebbe provveduto in luogo di quest'ultima equivale francamente a domandarsi... *Why is a raven like a writing desk?*

È questo, come noto, l'indovinello che il *Cappellaio Matto* – sia consentito, con questa metafora, il ricordo di uno dei più grandi giuristi italiani di sempre, Franco Cordero, che come no-

to se ne avvale nella sua *Procedura penale* – pone ad Alice, e che resta ovviamente senza risposta perché l'indovinello stesso, in un capolavoro della letteratura inglese '*nonsense*', da Edward Lear a Lewis Carrol, è appunto di per sé un (voluto) non-senso.

Il problema, qui, è che la sterile logomachia dei difensori della ricorrente diviene un capolavoro del '*nonsense processuale*', giacché costoro, non accettando il testo dell'ordinanza, cercano con ogni mezzo retorico di farle dire ciò che non dice pur di trasformare un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione in un inconcepibile giudizio elettorale: non avendo validi argomenti, essi hanno 'bisogno' di una 'decadenza che non c'è' per riproporre argomentazioni manifestamente infondate, la cui esasperata intensità di toni, già criticata nella comparsa di risposta del Collegio, finisce per trasformare un processo civile, aristotelico 'luogo naturale' della pacata argomentazione in diritto, in una sorta di 'agone' votato all'arte della novella eristica.

In ogni caso, l'applicazione delle norme di diritto comune in tema di ermeneutica dell'atto, ed in particolare il principio conservativo e di utilizzazione giuridica, deve condurre l'interprete, anche in conseguenza della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, a riconoscere nel portato precettivo dell'ordinanza-ingiunzione il suo reale significato piuttosto che la *reductio ad absurdum* che scaturisce dalle contestate logomachie avversarie, che – nell'ottica di parte – mettono in conflitto la motivazione con il dispositivo, laddove il punto di partenza del corretto percorso interpretativo del provvedimento impugnato non può che essere il suo dispositivo, l'unico ad esprimere il comando dell'Autorità, che come tale rappresenta la chiave di 'interpretazione autentica' di ogni suo altro capo e punto, nonché degli atti presupposti.

3. Quanto rilevato al capo 2 pone però ulteriori problemi (non a noi, ma) alla ricorrente.

Partiamo da una considerazione semplicissima: come insegna la Corte costituzionale nella sentenza n. 387 del 1996, la delibera della camera di appartenenza è costitutiva, giacché la decadenza non consegue in modo diretto ed immediato all'ordinanza che applica le sanzioni pecuniarie; ne consegue, per piano corollario, che essa non è una sanzione accessoria, giacché, se fosse tale, conseguirebbe ipso iure al provvedimento del Collegio di Garanzia, il che è inequivocabilmente escluso dalla legge e dal diritto vivente.

Proprio perché la decadenza non è una sanzione accessoria, per un verso il giudice ordinario non ha, sul punto, giurisdizione; per altro verso i collegi di garanzia non potrebbero applicarla sostituendosi all'organo competente, cui devono solo trasmettere il proprio provvedimento.

Ragioniamo, a questo punto, per assurdo.

A voler ritenere che l'ordinanza-ingiunzione impugnata in questo processo, oltre la necessaria motivazione della trasmissione al Consiglio regionale, contenga anche un dispositivo di decadenza della ricorrente, che noi non riusciamo francamente seppure a scorgere, è pacifico che il Collegio di Garanzia avrebbe adottato un atto senza averne la competenza.

Ma allora, se davvero il Collegio di Garanzia avesse pronunciato la decadenza, il provvedimento sarebbe, sul punto, affetto solo dal vizio estrinseco dell'incompetenza relativa di cui all'art. 21-octies, comma 1, della legge sul procedimento, la quale – purché il ricorso deduca il relativo motivo – imporrebbe pur sempre al Giudice (che però può essere solo il Giudice Amministrativo) di disporre l'annullamento solo parziale, senza incidere, cioè, sulla parte inerente alle sanzioni pecuniarie, e soprattutto senza che alla giurisdizione sia consentito – il che è solare – di entrare nel merito dei relativi presupposti (cioè l'applicazione delle tre figure legali di cui ai commi 7, 8 e 9 della legge n. 515 del 1993, su cui deve pronunciarsi il Consiglio regionale), giacché in tal caso, come tutti ben sappiamo, è sempre fatta salva l'inesauribilità del potere non ancora esercitato, e dunque, come noto, incomprimibile ex ante dalla giurisdizione, in quanto radicato *ex lege* (solo) in capo all'organo competente.

È proprio a fronte dell'incompetenza relativa, d'altronde, che si conferma il principio fondamentale, espressione della separazione dei poteri che informa la nostra Repubblica, per cui giammai il giudice può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

E tuttavia, un motivo di incompetenza relativa non si riscontra mai nel ricorso introduttivo, né la giurisdizione può creare *ex officio* motivi non dedotti supplendo all'inerzia di una parte che ha l'onere di esercitare correttamente il proprio diritto potestativo di impugnazione.

Motivo, peraltro, ormai non più deducibile perché, se per assurdo la decadenza – non rapportabile ad una sanzione accessoria giacché, lo ricordiamo ancora, non opera *ipso iure*, ma richiede la delibera costitutiva della camera di appartenenza – fosse stata dichiarata, allora la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza distintamente davanti al Tribunale civile per le sanzioni pecuniarie *ex art. 22* della l. n. 689 del 1981, e davanti al T.A.R. per tale fantomatica statuizione entro sessanta giorni dalla notificazione individuale, sicché (sempre se fosse stata dichiarata la decadenza dal Collegio di Garanzia) controparte non si salverebbe oggi neppure con la *translatio iudicii*, la quale pur sempre postula la tempestiva deduzione, davanti al Giudice senza giurisdizione, dei motivi scrutinabili dal Giudice munito di giurisdizione.

Siamo ora in grado di tirare le fila di questo discorso.

Sia controparte a dirci *a*) se ha impugnato un provvedimento inesistente davanti ad un giudice senza giurisdizione, oppure *b*) se non ha tempestivamente impugnato, deducendo l'unico motivo possibile, un provvedimento esistente, divenuto adesso inoppugnabile.

Il dilemma è tutto suo: per noi non cambia granché.

Restiamo, ad ogni modo, certi che i motivi (non rapportabili ad incompetenza relativa) e le domande inerenti al(l'invenzione del)la 'decadenza' siano stati dedotti in difetto non già relativo, ma assoluto di giurisdizione (nel senso che, prima della definitività dell'ordinanza, nessun giudice può pronunciarsi su un potere non ancora esercitato dall'organo competente), e comunque in palese difetto di interesse al ricorso, al solo fine – che costituisce una figura di abuso del processo, e che dunque espone controparte all'*exceptio doli generalis* – di orientare irritualmente la causa nella chiave di un inconcepibile giudizio elettorale.

4. Veniamo così a tratteggiare alcune questioni processuali, tra cui innanzitutto l'interesse e la legittimazione all'intervento adesivo autonomo.

Svolgiamo tre considerazioni preliminari assolutamente necessarie.

#### 4.1. La prima considerazione.

L'intervento volontario nel processo civile è disciplinato dall'art. 105 cod. proc. civ.

Al primo comma viene tratteggiato sia l'intervento principale (quando l'interveniente afferma e difende una propria situazione giuridica soggettiva contro tutte le parti), sia l'intervento adesivo 'autonomo', che a sua volta si suddivide tra intervento *ad opponendum* (quando l'interveniente difende una propria situazione giuridica soggettiva, ma rappresenta difese coerenti con quelle del convenuto) ed intervento *ad adiuvandum* (quando, nella medesima logica, rappresenta, piuttosto, difese coerenti con quelle dell'attore).

Al secondo comma, invece, è disciplinato l'intervento adesivo 'dipendente' (anch'esso teoricamente *ad opponendum* oppure *ad adiuvandum*): a differenza dell'interveniente adesivo autonomo, l'interveniente adesivo dipendente, come ben sappiamo, non dispone dei poteri delle parti principali, né può rappresentare conclusioni proprie.

Il prof. Fercia ha dispiegato intervento adesivo autonomo *ad opponendum*, giacché deduce, nel proprio interesse ed a tutela di una situazione giuridica soggettiva sua propria, difese coerenti con quelle dell'Autorità resistente (essendone d'altronde, tuttora, il procuratore legale, sia pure ai limitati effetti di cui all'art. 85 cod. proc. civ.): segnatamente, si tratta dell'intervento di un controinteressato in senso tecnico (vedremo a breve perché) all'accoglimento della domanda caducatoria proposta dalla ricorrente.

**4.2.** La seconda considerazione concerne il rito correttamente applicabile a questo processo ed il termine per il deposito di comparse di intervento.

Impregiudicate, infatti, le eccezioni preliminari di rito del Collegio di Garanzia, cui il prof. Fercia aderisce, solo ribadiamo, al riguardo, come la *lex specialis* processuale tuttora applicata al giudizio, cioè l'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011, non prevede, come è ovvio e naturale in conseguenza della legittimazione popolare all'azione ed all'eccezione, alcun termine per il deposito di una comparsa di intervento, giacché il terzo semplicemente accetta il processo nello stato in cui si trova.

Al riguardo, nondimeno, è utile un'ulteriore deduzione.

Giova evidenziare, infatti, come il rispetto del termine assegnato dal Tribunale per precisazione delle conclusioni con l'ordinanza del 20 marzo u.s. abbia indubbiamente raggiunto lo scopo della piena esplicazione del contraddittorio tra tutte le parti e su ogni deduzione, tanto più ove si consideri che sia il Collegio di Garanzia, sia il Pubblico Ministero, hanno optato per il pressoché contestuale deposito, al primo termine, di una precisazione 'motivata' di conclusioni, cui anche il prof. Fercia si è poi conformato onde esplicitare ritualmente il *petitum* (l'accoglimento, nel proprio interesse, delle stesse conclusioni rassegnate dal Collegio) e la *causa petendi* della propria comparsa.

Ma l'argomento dirimente è un altro.

In ogni caso, infatti, in ragione della domanda di mutamento del rito, fatta propria anche dal prof. Fercia, sulla quale il Tribunale, con la stessa ordinanza, si è riservato di provvedere, il termine per il deposito della comparsa d'intervento è comunque costituito, per quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 416 e 419 cod. proc. civ., dai dieci giorni precedenti l'udienza di cui all'art. 420, ancora da fissarsi con l'ordinanza ex art. 426, che deve altresì contenere, come noto, il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.

Ora l'art. 426 accorda (anche) al prof. Fercia un diritto processuale indisponibile prima ancora che irrinunciabile: solo ci limitiamo a rilevare, sul punto, come, a scorrere la giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alle impugnazioni di ordinanze-ingiunzioni pronunciate ex art. 15 della legge n. 515 del 1993, questo processo sia l'unico, da sempre ed in tutta Italia, ad essere trattato, in conseguenza del *petitum* della ricorrente e della irrituale iscrizione a ruolo del ricorso, come un singolare 'giudizio elettorale senza decadenza' e non come una normalissima opposizione ad ordinanza-ingiunzione portante (solo) sanzioni pecuniarie (che, fra

l'altro, ben paradossalmente, sarebbe l'unica via processuale percorribile in caso di sanzioni pecuniarie irrogate per le elezioni politiche, alle quali ovviamente non è *a priori* applicabile l'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011).

#### 4.3. E veniamo così alla terza considerazione.

Tutti gli atti sinora confluiti nel fascicolo 'appartengono' a tutte le parti.

È, d'altronde, questa 'comunione processuale di atti e documenti' il senso stesso del 'giusto processo regolato dalla legge' di cui all'art. 111 della Costituzione.

Le difese del Collegio di Garanzia, finanche ove ne fosse eccepita l'irritualità nella sfera dell'Autorità resistente, come di certo tenterà (invano) di fare la ricorrente, sono indiscutibilmente valide, giacché comunque raggiungono lo scopo, almeno nella sfera dell'interveniente adesivo autonomo, che ha diritto di farle proprie *per relationem* in quanto già 'nel processo'.

D'altra parte, anche in ragione del già richiamato principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi, è ovvio che il Tribunale deve comunque confermare, anche d'ufficio, il provvedimento che risulti legittimo, e ciò persino quando la pubblica amministrazione non rappresenti alcuna difesa, né al limite si costituisca in giudizio.

#### 4.4. Siamo così in grado di chiarire come si atteggi la disciplina dell'intervento volontario a fronte di un ricorso che domandi l'annullamento di un provvedimento amministrativo.

Rispetto al processo amministrativo che si celebri davanti agli organi della Giustizia Amministrativa, quello davanti al giudice ordinario, come appunto l'impugnazione di provvedimenti recanti sanzioni amministrative in senso stretto, ignora del tutto la regola di cui all'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. – da ritenersi *lex specialis* ignota al Codice di procedura civile – a mente del quale, come noto, la preterizione totale dei controinteressati determina l'inammissibilità del ricorso, in quanto considerati litisconsorti genetici.

Ciò non esclude, però, che anche davanti al giudice ordinario possa aversi la figura, di per sé trasversale a fronte di provvedimenti amministrativi, del controinteressato.

Molto più semplicemente, quando si applica il rito civile questi ha (solo) diritto d'intervento adesivo autonomo *ex art. 105, comma 1, cod. proc. civ.*, in quanto *ex art. 24 Cost.* non può essergli precluso di rappresentare al giudice difese autonome *ad opponendum* giacché incidenti direttamente ed immediatamente nella propria sfera giuridica in conseguenza dell'adozione tanto del provvedimento gravato, quanto, e soprattutto, dei suoi atti presupposti, che la ricorrente, giòva sottolineare, impugna espressamente nell'intestazione del ricorso, forse ponendosi lo scrupolo, tipico del processo davanti agli organi di Giustizia Amministrativa, del rappor-

to tra invalidità derivata viziante, che impone l'impugnazione di tutta la 'catena provvedimentale', oppure caducante, da considerarsi nel diritto vivente un'ipotesi latamente residuale.

Ma torniamo al diritto (processuale) di intervento a fronte dell'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio.

Esso sorge, specificatamente, quando il ricorso, anche per deduzione di invalidità derivata, contesti al pubblico ufficiale cui l'atto impugnato sia riferibile il possesso del suo ufficio (si rammentino a p. 28 s. le deduzioni, pur se temerarie, di incompatibilità per «*almeno due*» dei componenti che il 20 dicembre 2024 avevano votato in favore dell'ordinanza impugnata), avendo allora quest'ultimo controinteresse in senso tecnico alla conservazione dell'ufficio stesso, correlato al diritto di contraddire sia per scongiurare, con propri ed autonomi argomenti, l'ipotetica formazione di un giudicato potenzialmente ostile in quanto virtuale titolo per un'azione civile di danno *ex art. 28 Cost.*, sia in ultima analisi per difendere la propria onorabilità e correttezza revocate ingiustamente in dubbio dall'atto introduttivo.

E difatti, il possesso di un pubblico ufficio, in quanto diretta proiezione del principio solidaristico, è allo stesso tempo fonte di (doveri d'ufficio e di) un diritto soggettivo perfetto *ex artt. 2 e 51, comma 1, della Carta costituzionale*, come ha ribadito, da ultima, se mai ve ne fosse bisogno, Corte cost., 6 aprile 2023, n. 60, capo 7 del *considerato in diritto*, a conferma di un costante orientamento secondo cui «*le garanzie predisposte dall'art. 51 della Costituzione riguardo all'accesso dei cittadini nei pubblici uffici sono un'applicazione particolare della generale libertà da irragionevoli limitazioni nell'accesso al lavoro (v. spec. sentt. nn. 207 del 1976 e 61 del 1965), che, per costante giurisprudenza costituzionale, è riconosciuta come profilo particolare del "diritto al lavoro" (art. 4 della Costituzione), un diritto più volte qualificato da questa Corte, anche con riferimento ai pubblici uffici, come "fondamentale diritto di libertà della persona umana" (v., ad esempio, sent. n. 45 del 1965)*» (così, testualmente, Corte cost., 31 marzo 1994, n. 108, capo 2 del *considerato in diritto*).

Chiarito dunque come il prof. Fercia intervenga, richiamando, tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 17 novembre 2016, n. 4793 (doc. 3), a difesa del proprio diritto soggettivo fondamentale al possesso dell'ufficio di componente del Collegio, contestato *ex adverso* da una generica allegazione di incompatibilità per la quale ci richiamiamo alle difese contenute nella memoria di costituzione del Collegio di Garanzia, al capo VIII, siamo ora in grado di trarne le ricadute pratiche sul piano processuale.

Chiunque eserciti la professione di avvocato nanti gli organi di Giustizia Amministrativa sa perfettamente che, se intende contestare la legittimità di un atto presupposto, quale appunto in questo caso l'atto di nomina del Collegio di Garanzia, insorgendo contro i requisiti soggettivi, o comunque la (in)compatibilità, dei componenti di un organo collegiale, ha l'onere di intimare in giudizio almeno uno di essi, e ciò proprio in conseguenza della rilevanza costituzionale dell'interesse protetto, nonché in ossequio al rito amministrativo.

L'unica differenza, allora, è che davanti al giudice ordinario, non applicandosi l'art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non è necessaria la notificazione del ricorso al controinteressato perché, in base al Codice di procedura civile, questi, se vuole, interviene in giudizio, altrimenti il processo si svolge senza la sua partecipazione, dovendosi considerare, per via della peculiare disciplina del rito, litisconsorte non già necessario, ma meramente volontario.

Le attuali deduzioni a difesa dell'interveniente, quindi, per un verso non sono necessariamente coincidenti, ma solo coerenti, con quelle del Collegio, quantunque egli ne recepisca *per relationem* le produzioni e gli atti tutti sinora riversati in corso di causa; per altro verso non sono in nulla rapportabili alla logica degli interventi – tutti inammissibili – 'liberi', che si fondano, cioè, unicamente sulla legittimazione popolare ad un ricorso elettorale, che anche in queste difese consideriamo irrualmente iscritto a ruolo come tale.

**4.5** Il prof. Fercia sostiene dunque, a propria difesa, come il 20 dicembre 2024 abbia votato in favore dell'ordinanza opposta applicando gli stessi principi di diritto che emergono dal ragionamento *a)* della sentenza n. 387 del 1996 della Consulta; *b)* della Cassazione penale nella sentenza n. 16781 del 3 maggio 2021; *c)* della Cassazione civile nella sentenza n. 9587 del 2017: dal momento che la maggioranza ha votato un provvedimento coerente con l'autorevolezza del diritto vivente, che *ex art.* 2043 cod. civ. esclude il fatto prima ancora che la colpa, la ricorrente non ha titolo per seguire il suggerimento del prof. Giuseppe Conte di chiedere il risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo.

In sostanza, il prof. Fercia aveva ritenuto fondata, dopo aver esaminato gli scritti difensivi della dott.ssa Todde, la contestazione di violazione dell'art. 7, comma 6, che la Cassazione riconduce esattamente, sul piano sanzionatorio, all'art. 15, commi 5 e 8: in questo quadro, nel ragionamento del componente accademico la decadenza per pluralità di violazioni (il contestuale difetto di nomina del mandatario elettorale e di apertura del conto corrente dedicato), prevista dall'art. 15, comma 7, pur essendo con tutta evidenza sussistente oltre che avallata in

astratto dalla Corte costituzionale, deve considerarsi – è proprio per questo, d'altronde, che è prevista dal legislatore – una norma che assicura la chiusura e la 'tenuta' del sistema.

Correlativamente, questo difensore è sicuro del fatto che la decadenza di cui al comma 9 non possa essere ricondotta alla fattispecie, giacché si dovrebbe equiparare la circoscrizione più numerosa di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 1 del 1994 (cioè la circoscrizione di Cagliari) al collegio unico regionale (l'intera Sardegna), e dunque in tal caso, ma solo per ragioni di computo aritmetico dei limiti di spesa, giacché parametrati all'entità numerica della popolazione residente, la sanzione sarebbe stata davvero applicata con il ricorso all'analogia *in malam partem*, da ritenersi invece inesistente, specie a seguire il ragionamento della Cassazione nella sentenza della sezione VI penale n. 16781 del 3 maggio 2021 (doc. 32 del fascicolo del Collegio di Garanzia), di cui si è ampiamente discusso (sia nella conclusionale del Collegio di Garanzia, qui richiamata, sia nella comparsa di intervento), quando si faccia il caso delle sanzioni inerenti alla trasparenza della campagna elettorale, indefettibile specialmente nella sfera dei candidati non solo al Consiglio regionale, ma anche alla Presidenza, proprio perché non esiste allo stato una norma che ne disponga, come per qualsiasi altro candidato, i limiti di spesa.

5. Considerato, quindi, che l'interveniente deduce in questo processo una dichiarata convergenza di interessi con la posizione sostanziale e processuale del Collegio di Garanzia, *indefensus* dal 2 maggio 2025, si rende necessaria qualche ulteriore sintetica deduzione in ordine agli atti sinora depositati dall'Autorità resistente, anche perché diamo per scontato che controparte cercherà in tutti i modi, nelle note autorizzate in scadenza il 12 maggio, di trarre ulteriori argomenti, quantunque di pura apparenza, in favore della ricorrente.

La nostra deduzione sarà al riguardo articolata attorno alla sicura ritualità della comparsa di risposta così come della memoria conclusionale, nonché di ogni produzione documentale, non senza ribadire ancora una volta come il Tribunale debba confermare, anche d'ufficio, il provvedimento amministrativo impugnato, in quanto senza dubbio integralmente legittimo, anche al limite in assenza di qualsiasi difesa da parte dall'Autorità.

#### **A. Comparsa di risposta depositata il 7 marzo 2025.**

Il Collegio di Garanzia, pur essendo un' autorità amministrativa indipendente, è un ufficio della Corte d'appello, sicché la sua difesa presuppone una valida volontà in tal senso rappresentata dal Presidente in carica, che innegabilmente è stata la dott.ssa Cucca sino al 13 aprile.

La comparsa di risposta è retta dall'art. 6, comma 9, e comunque per scrupolo dall'art. 22, comma 14, del d.lgs. n. 150 del 2011, che consente la difesa personale dell'Ufficio.

Essa è firmata dalla Presidente, da un componente e dalla Segretaria: non senza evidenziare come, secondo la Cassazione (tra le tante, Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2020, n. 20418; Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2018, n. 10867; Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2010, n. 9842; Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2011, n. 19027; Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2006, n. 20441), il funzionario intervenga in giudizio, in questi casi, per mero atto amministrativo di delega di funzioni, quale che sia la forma di essa, finanche quella orale, è evidente come l'atto processuale di che trattasi sia rituale, e ciò *a priori* anche solo perché firmato dalla Presidente.

La trasmissione telematica operata dal prof. Fercia, che è iscritto all'Ordine ed ovviamente non può avere 'due profili' nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, ha comunque raggiunto lo scopo, costituito dall'inserimento dell'atto nel fascicolo processuale, sicché nessun vizio potrebbe essere eccepito da chicchessia (cfr. Cass. civ., 13 ottobre 2023, n. 28545 e Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2022, n. 15243, che trasfondono nel processo telematico l'orientamento già formatosi con riferimento al fascicolo cartaceo, precisato da ultima da Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12342).

Le nostre difese, in sostanza, di avvalgono di atti perfettamente rituali.

#### **B. Memoria conclusionale depositata il 17 aprile 2025.**

Non può essere revocata in dubbio neppure la ritualità della comparsa conclusionale, depositata da questo difensore in qualità non più di componente dell'Autorità, ma appunto di avvocato nominato dalla Presidente emerita.

E difatti, nessuna norma di legge, specie con riferimento alla l. n. 515 del 1993, prevede che la deliberazione del Collegio di Garanzia sia requisito costitutivo della procura *ad litem*, sicché si applica alla fattispecie lo stesso principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla procura conferita all'avvocato da parte di un sindaco, la quale non necessita né di previa determina né di autorizzazione da parte della giunta: il relativo verbale deve considerarsi, come quello dell'Autorità, un atto interno, meramente gestionale e tecnico, privo di rilevanza esterna (cfr. Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2024, n. 1571).

Quanto al *ius postulandi*, esclusa la possibilità di ricorrere alla difesa erariale in conseguenza della natura dell'organo o comunque del provvedimento, come esattamente sottolineato anche dal parere dell'Avvocata Generale agli atti di causa (doc. 20 del fascicolo del Collegio di Garanzia), ed esclusa altresì la possibilità di ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura regionale per

aver questa impugnato davanti alla Consulta proprio l'atto che avrebbe dovuto difendere in Tribunale, vengono qui in rilievo le prerogative che l'art. 19, comma 2, della legge professionale forense, in combinato disposto con l'art. 11, comma 5, lett. a) del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riconosce degli avvocati iscritti nell'elenco speciale dei docenti universitari annesso all'Albo ordinario.

Come chiariscono le Sezioni Unite nella decisione agli atti (doc. 21 del fascicolo del Collegio di Garanzia), vale a dire Cass. civ., sez. un., 12 luglio 2004, n. 12874, *«Il professore universitario, ancorché abbia optato per il tempo pieno, può svolgere una sia pure parziale attività inerente alla professione cui sia eventualmente abilitato.*

*Se si ha riguardo ai professori universitari di materie giuridiche, essi possono certamente assumere la difesa e la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e di organismi a prevalente partecipazione statale, come è da ritenere in base al testo della lett. a) del comma quinto dell'art. 11 della legge n. 382 del 1980, nel testo risultante dalla modifica del 1989.*

*Lo svolgimento di detta attività presuppone, tuttavia, che il professore universitario sia abilitato all'esercizio della professione quindi, sia iscritto all'albo degli avvocati.*

*È questa la ragione per cui l'art. 11, comma sesto, del d.P.R. n. 382 del 1980, prescrive che i professori universitari, che abbiano optato per il tempo pieno e che risultino iscritti in un albo professionale, sono inclusi in un elenco speciale.*

*Infatti, l'inclusione del professore nell'elenco speciale degli optanti per il tempo pieno, da un lato, indica che il detto docente non può svolgere l'attività professionale consentita a tutti gli altri professionisti per effetto della loro iscrizione all'albo, mentre, dall'altro, consente al medesimo di svolgere la parziale attività professionale, che, senza quella iscrizione, non potrebbe svolgere».*

Per completezza, considerando assorbenti le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, solo soggiungiamo che l'art. 55 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 - *Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna*, ai commi 3 e 4, esclude radicalmente che un'Amministrazione regionale possa beneficiare della difesa erariale a fronte di un conflitto Stato-Regione.

Viepiù, l'art. 47-bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, che ha istituito l'Avvocatura della Regione Sardegna, supera sul piano del rapporto non già gerarchico né cronologico (inconfigurabili tra un decreto del Presidente della Repubblica ed una legge regionale), ma di competenza, tale disposizione, che dunque deve essere *a priori* disapplicata

giacché è oggi la legge regionale ad escludere *de plano* il patrocinio della difesa erariale, per modo che non esiste alcun 'patrocinio obbligatorio' di quest'ultima.

\*\*\* \*\*

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto difensore conferma nel proprio interesse le seguenti

#### CONCLUSIONI:

voglia il Tribunale civile di Cagliari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, accogliere, nell'interesse dell'interveniente adesivo autonomo *ad opponendum*, controinteressato a tutti i motivi e le domande della dott.ssa Todde, le stesse conclusioni rassegnate dal Collegio di Garanzia nella propria memoria di costituzione del 7 marzo 2025, e precisate, a mera conferma di esse, nella memoria conclusionale del 17 aprile 2025.

Nulla per le spese.

#### CONGEDO

Questo difensore si era congedato, nella memoria depositata per il Collegio di Garanzia lo scorso 17 aprile, che pur sempre aveva firmato, con la citazione di una frase del Card. Martini, tratta da un Suo noto volume di teologia morale.

Chiudendo adesso queste note finali, egli si limita ad una sola considerazione.

Se chi offende il diritto offende Dio stesso, chi scrive è sicuro di non aver mai peccato, violando il II Comandamento, di blasfemia né nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio, né nell'adempimento dei propri doveri di difesa, che considera in questa vicenda le due facce di una stessa medaglia.

#### DOCUMENTI

Questo difensore, infine, dichiara di far proprie non solo le difese, ma più ampiamente anche le produzioni documentali del Collegio di Garanzia, e deposita ulteriormente:

1. testo di Cass. civ., sez. II, 13 aprile 2017, n. 9587;
2. testo di App. Genova, sez. I, 10 giugno 2013, n. 758;
3. testo di Cons. Stato, sez. V, 17 novembre 2016, n. 4793.

Cagliari, nella data della marca temporale apposta all'atto digitale, 12 maggio 2025

avv. prof. Riccardo Fercia